

**Possano partecipare al programma Garanzia Giovani i giovani percettori di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) o di Cassa Integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD)?**

No, in quanto l'applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga alla normativa, determina una sospensione del rapporto di lavoro. I percettori di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) o di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga alla normativa vigente (CIGD), ai fini della definizione della condizione occupazionale, non risultano pertanto disoccupati.

**Possano partecipare al programma Garanzia Giovani i giovani disoccupati percettori di ASpi o MINI ASpi?**

Sì, anche il giovane disoccupato percettore di indennità di disoccupazione (ASPI o Mini ASPI) può partecipare al programma Garanzia Giovani.

**Cosa deve essere indicato nel campo “condizione occupazionale un anno prima” al momento della profilazione dell’utente?**

Al fine di valorizzare il campo “*condizione occupazionale un anno prima*” occorre tenere presente che tale condizione va “fotografata” nel medesimo periodo dell’anno precedente. Se, per esempio, il giovane viene profilato il 18 dicembre 2014 occorre fare riferimento alla condizione in cui si trovava il 18 dicembre 2013. I parametri per accertare la condizione occupazionale sono quelli indicati dal Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n.181 in materia di disoccupazione.

**Cosa si intende con il termine “inattivi”?**

La definizione di inattivi fa riferimento a un concetto statistico: sono *inattive* le persone che *non sono occupate e non sono alla ricerca di un'occupazione*.

**Cosa si intende con il termine “inoccupato”?**

Lo status di inoccupato spetta, ai sensi del D.Lgs n. 297/2002 a coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi, se giovani.

**Quali sono i parametri che definiscono lo status occupazionale ed esiste una documentazione relativa da esibire?**

Con riferimento al requisito dell’Occupazione sono considerati non occupati i giovani disoccupati o inoccupati, ai sensi del decreto legislativo n.181 /2000 e successive modifiche e integrazioni.

Possono acquisire e conservare lo "stato di disoccupazione" anche:

- i lavoratori dipendenti o occupati in attività fiscalmente assimilate al lavoro dipendente (lavoratori parasubordinati) che percepiscono su base annua un reddito da lavoro non superiore a 8.000 euro lordi;
- coloro che risultino percettori su base annua di un reddito da impresa o derivante da esercizio di professione o da altra attività riconducibile all'area del lavoro autonomo (ad es. prestazioni occasionali) non superiore a 4.800 euro lordi.

Il requisito della NON occupazione deve essere posseduto al momento della registrazione al Programma e deve essere mantenuto durante tutto il percorso del giovane nell’ambito dello stesso.

### **Cosa significano “flusso” e “stock”?**

Entrambi sono i nomi dei canali di accesso a Garanzia Giovani:

- “flusso” è il canale riservato ai giovani che hanno completato da non più di 4 mesi percorsi di istruzione di secondo ciclo, istruzione e formazione professionale, universitari e terziari e possono essere presi in carico dalle istituzioni scolastiche, formative e università di provenienza;
- “stock” è il canale riservato a tutti gli altri giovani in possesso dei requisiti che possono essere presi in carico dagli operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro.

### **Ho un contratto di collaborazione occasionale posso partecipare a Garanzia Giovani?**

Sì, purché siano mantenuti i requisiti per lo stato di disoccupazione previsti dal d. lgs. n. 181/2000. In particolare lo stato di disoccupazione viene mantenuto anche per coloro che svolgono un'attività lavorativa dalla quale ne derivi un reddito annuo inferiore al limite di reddito previsto dalla legge per l'esclusione da imposizione fiscale sulla base dell'anno fiscale (1/1 – 31/12) in corso (Euro 8.000 se subordinato o parasubordinato e Euro 4.800 se autonomo).

### **Ho un contratto a progetto posso partecipare a Garanzia Giovani?**

Sì, purché siano mantenuti i requisiti per lo stato di disoccupazione previsti dal d. lgs. n. 181/2000. In particolare lo stato di disoccupazione viene mantenuto anche per coloro che svolgono un'attività lavorativa dalla quale ne derivi un reddito annuo inferiore al limite di reddito previsto dalla legge per l'esclusione da imposizione fiscale sulla base dell'anno fiscale (1/1 – 31/12) in corso (Euro 8.000 se subordinato o parasubordinato e Euro 4.800 se autonomo).

### **Sto svolgendo un tirocinio, posso aderire a Garanzia Giovani?**

No, perché il programma è rivolto ai giovani Neet che non partecipano ad alcuna attività lavorativa né esperienza di lavoro né inseriti in un percorso scolastico o formativo.

### **Sto facendo il servizio civile posso aderire a Garanzia Giovani?**

No, perché il servizio civile è "assimilabile" ad una esperienza lavorativa.

### **Sto seguendo un corso di formazione posso aderire a Garanzia Giovani?**

No, perché il programma Garanzia Giovani è rivolto ai NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia non impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un percorso scolastico o formativo.

### **Sto frequentando l'ultimo anno del liceo posso partecipare a Garanzia Giovani?**

No, il Programma Garanzia Giovani è rivolto solo ai giovani che non lavorano e che non siano inseriti in alcun percorso scolastico o formativo.

### **Sono iscritto/a all'Università e sono disoccupato/a posso partecipare al Programma?**

No, il Programma Garanzia Giovani è rivolto solo ai giovani che non lavorano e che non siano inseriti in alcun percorso scolastico o formativo.

### **I rifugiati e i richiedenti asilo possono partecipare al Programma?**

Sì, ma solo a condizione che abbiano acquisito lo status di migrante legale in conformità alle norme nazionali che consente loro di partecipare al mercato del lavoro, vale a dire in possesso di permesso di soggiorno e dopo sei mesi di permanenza sul territorio nazionale (senza che sia intervenuta la decisione sulla domanda di asilo).

### **Sono un giovane straniero, posso partecipare a Garanzia Giovani?**

Sì, l'adesione è rivolta anche ai cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti, purché siano residenti in Italia. La residenza deve essere intesa come il luogo in cui la persona vive, dimostrabile attraverso un documento, ad esempio un permesso di soggiorno, la registrazione nel comune, l'indirizzo permanente o prova equivalente. Restano validi anche per loro i requisiti di età e la situazione personale ovvero non essere impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo.

### **Compio 30 anni il 30 settembre 2014, entro quando posso aderire a Garanzia Giovani?**

Puoi aderire fino al giorno prima del compimento del tuo trentesimo compleanno. Il requisito dell'età deve essere posseduto al momento della registrazione al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani. La perdita del requisito dell'età dopo la registrazione non comporta l'esclusione dal Programma

### **Ho aderito a Garanzia Giovani, entro quanto tempo sarò chiamato dall'Ente accreditato?**

Dopo l'adesione, entro 60 giorni, sarai contattato dall'Ente accreditato scelto per definire un percorso personalizzato con la sottoscrizione del PIP (Piano Intervento Personalizzato).

### **Ho ottenuto il titolo di studio da meno di 4 mesi, ma non trovo la mia scuola tra gli operatori selezionabili, come posso fare?**

Se non trovi la tua scuola, significa che non è autorizzata dal Ministero alla presa in carico. Puoi chiedere alla tua scuola di attivare la procedura per poterti prendere in carico. Se invece hai conseguito un diploma ITS o IFTS o esci da un percorso di un Polo tecnico professionale, verifica anche insieme alla tua scuola, se il capofila è nell'elenco: in questo caso ti potrà prendere in carico. Comunque puoi sempre scegliere un operatore accreditato al lavoro.

### **Ho conseguito il titolo di studio più di 4 mesi fa: posso rivolgermi comunque alla mia scuola o università?**

No, in linea generale devi rivolgerti ad un operatore accreditato per i servizi al lavoro. Se però hai conseguito il titolo dal 1 giugno al 19 ottobre 2014, in via eccezionale puoi comunque rivolgerti alla tua scuola o università.

### **Come faccio completare la mia adesione, come faccio a scegliere l'Ente accreditato?**

Ecco i passi per scegliere l'Operatore accreditato che ti aiuterà a partecipare all'iniziativa:

- Accedi alla tua area personale su BorsaLavoro Lombardia <http://www.borsalavorolombardia.net/bll/home.do>
- In basso della schermata seleziona l'Ente accreditato (Operatore accreditato) scegliendo la Provincia, il Comune e la Denominazione
- In seguito all'invio riceverai una mail di conferma alla tua casella di posta, contestualmente l'operatore da te selezionato riceverà una notifica e si occuperà di contattarti

· L'operatore accreditato, selezionato in fase di adesione, ti contatterà per completare la presa in carico. In caso contrario potrai recarti presso la sede prescelta per completare la presa in carico

· Presso l'operatore accreditato ti verrà richiesto di firmare un'autodichiarazione attestante che non hai in corso percorsi di istruzione formazione o tirocinio (ai sensi del D.P.R. 445/2000). Puoi consultare la guida alla profilazione che ti accompagna durante questa procedura alla pagina [http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG\\_IFL%2FMILayout&cid=1213668535635&p=1213668535635&pagenam=DG\\_IFLWrappere](http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_IFL%2FMILayout&cid=1213668535635&p=1213668535635&pagenam=DG_IFLWrappere) consultare il catalogo degli operatori che si trovano più vicini a te <http://www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/catalogo/catalogo/index>

### **Non ricordo, ho perso o non trovo più le mie credenziali per accedere a BorsaLavoro Lombardia**

Puoi inoltrare all'assistenza [bll\\_info@regione.lombardia.it](mailto:bll_info@regione.lombardia.it) la tua richiesta di verifica/aggiornamento delle credenziali per accedere al sito di BorsaLavoro Lombardia. Ho aderito al Programma Garanzia Giovani tramite il portale Regionale con le mie credenziali d'accesso. Non riesco ad accedere al sito di BorsaLavoro Lombardia per scegliere l'Ente accreditato. Ti invitiamo a riprovare ad accedere al sito di BorsaLavoro Lombardia copiando e incollando il seguente link <http://www.borsalavorolombardia.net/bll/home.do> nella finestra del browser che utilizzi per navigare in internet (Explorer, Mozilla Firefox). Potrai così proseguire nella scelta dell'Operatore accreditato che ti aiuterà a partecipare all'iniziativa.

### **Ho aderito al Programma Garanzia Giovani tramite il portale Regionale, devo registrarmi anche sul portale nazionale [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)?**

No, non è necessario.

### **Ho aderito al Programma Garanzia Giovani tramite il portale Regionale: le mie credenziali d'accesso valgono anche per il portale nazionale [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)?**

No, non è possibile accedere con le stesse credenziali.

### **Il servizio di autoimprenditorialità, al momento non prevista in garanzia giovani, è possibile attivarla nell'ambito di Dote Unica Lavoro?**

No, non è possibile

### **Il servizio di "Accompagnamento al Lavoro" (Scheda 3) come viene riconosciuto?**

Il servizio Accompagnamento al Lavoro (scheda 3) viene riconosciuto "a risultato", a fronte di un esito occupazionale. La durata minima del contratto di lavoro deve essere di 180 giorni con la stessa azienda, calcolati anche con più periodi contrattuali.

La quota riconosciuta del servizio di inserimento e avvio al lavoro è modulata in relazione alla tipologia contrattuale e alla fascia di intensità di aiuto a cui appartiene il giovane preso in carico.

Il presente servizio non viene riconosciuto nel caso di tirocini extracurricolari trasformati in contratto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla fascia di appartenenza del giovane

Qualora il soggetto erogatore sia una agenzia di somministrazione, questa dovrà attestare tramite apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, di non ricevere, a fronte dell'attività di accompagnamento, altre forme di compenso da parte di soggetti pubblici o privati e di non avvalersi del bonus occupazionale erogato da INPS di cui al paragrafo 9.1 dell'avviso.

### **In relazione al servizio di coaching, l'attività di gruppo quanti partecipanti prevede?**

Secondo quanto definito dal “Quadro regionale degli standard minimi dei servizi al lavoro” - d.d.u.o n.8617del 26 settembre 2013, il servizio di Coaching può essere erogato individualmente o in piccoli gruppi (massimo 3 destinatari).

### **Il Servizio di “coaching” previsto dalla scheda 5 (Tirocinio Extracurricolare) come viene riconosciuto?**

Il servizio di Coaching viene riconosciuto a “processo” con le modalità previste dal Manuale Operatore. Il servizio può essere attivato solo dalla data di avvio del tirocinio.

### **Le ore dei percorsi di formazione di specializzazione devono obbligatoriamente comprendere delle ore di stage?**

Per percorsi di formazione di specializzazione devono essere osservate le seguenti indicazioni previste: minimo 40 ore, di cui max 40% in contesto o assetto lavorativo, come da indicazioni regionali per l'offerta formativa (all.A del ddUo 12453 del 20 12 2012).

### **Il bilancio di competenze viene erogato prima o dopo la stesura del PIP? E come viene riconosciuto?**

Il bilancio di competenze (scheda 1-C-1) può essere erogato a seguito della definizione del percorso e della stesura del PIP. E' riconosciuto sulla base delle ore erogate, a condizione del raggiungimento di uno dei risultati di Garanzia Giovani.

### **I format del colloquio specialistico e del bilancio di competenze restano uguali a quelli usati per Dote Unica Lavoro?**

Sì, gli output dei servizi sono quelli previsti dal “Quadro regionale degli standard minimi dei servizi al lavoro” - d.d.u.o n.8617del 26 settembre 2013.

### **Quali sono i tempi di attivazione tra il primo colloquio e le fasi successive di avvio del PIP?**

I servizi inclusi nel PIP successivi alla Misura 1 (Accoglienza, Presa in carico, Orientamento) possono essere erogati in qualsiasi momento successivo all'accettazione del PIP, salvo diversa previsioni del provvedimento attuativo.

### **Ho iniziato un tirocinio, che indennità mi spetta?**

L'indennità è obbligatoria e ti sarà versata dall'azienda secondo l'indennità minima stabilita dalla normativa della regione in cui lo svolgi. Nel caso della Lombardia l'indennità minima è di € 400,00 lordi mensili riducibili a € 300,00 se l'impresa corrisponde buoni pasto oppure se il tirocinio prevede un impegno giornaliero fino a 4 ore. Se il tirocinio ha una durata di almeno 120 giorni, la quota anticipata che è a carico di Garanzia Giovani, sarà rimborsata all'azienda alla sua conclusione.

**Ho conseguito un titolo di studio da non più di 4 mesi dalla presa in carico da parte dell'Operatore, posso scegliere un corso di formazione mirato all'inserimento lavorativo?**

No, non è possibile usufruire di questo servizio.

**Quali sono le misure attivate dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro nell'ambito di Garanzia Giovani?**

Così come stabilito dalle premesse del Decreto 9616 del 16/10/2014 ti comunico che le misure attuate dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro sono: Accoglienza, presa in carico, orientamento Formazione Accompagnamento al lavoro Apprendistato Tirocinio extra-curriculare Le restanti misure di competenza regionale saranno attuate in un momento successivo, in accordo con le Direzioni Generali competenti.

**Ho conseguito un titolo di studio da non più di 4 mesi dalla presa in carico da parte dell'Operatore, posso scegliere un corso di formazione mirato all'inserimento lavorativo?**

No, non è possibile usufruire di questo servizio.

**Quando posso attivare un corso di formazione mirato all'inserimento lavorativo?**

Secondo il PIP definito con l'Operatore, il corso di formazione può essere erogato in qualsiasi momento del percorso concordato. Non è ammessa la formazione obbligatoria prevista dal piano formativo del contratto di apprendistato.

**L'adesione e i servizi sono gratuiti o devo partecipare alla spesa con l'Operatore?**

L'adesione così come i servizi erogati dagli operatori sono completamente gratuiti, nulla è dovuto all'Operatore che hai scelto.

**Di quanti servizi posso beneficiare?**

Puoi beneficiare di ciascun servizio una volta sola.

**Quali sono i servizi a cui ho diritto da parte dell'Operatore scelto?**

Una volta contattato, l'operatore scelto ti offrirà gratuitamente i seguenti servizi: accoglienza e accesso ai servizi che offre, definizione del percorso, il bilancio delle tue competenze e il colloquio specialistico. Successivamente potranno essere attivati: la formazione mirata all'inserimento lavorativo (se non rientri nel "flusso"), l'accompagnamento al lavoro e l'accompagnamento all'attivazione di un tirocinio extra-curriculare.

**Cosa è uno Youth Corner?**

Lo Youth Corner corrisponde alla sede operativa dell'Operatore iscritto al sistema regionale di Accreditamento per i servizi al lavoro il cui Albo è pubblicato al seguente indirizzo e periodicamente aggiornato.

## **A chi posso rivolgermi per avere ulteriori informazioni relative al Programma Garanzia Giovani in Lombardia?**

Puoi rivolgerti agli sportelli informativi Youth Corner.

## **Se un giovane al momento del colloquio conoscitivo per la presa in carico possiede i requisiti per la partecipazione al programma Garanzia Giovani, ma non li possedeva al momento dell'adesione, deve effettuare una nuova adesione? L'operatore come comunica la mancanza dei requisiti del giovane al momento dell'adesione al programma?**

Non è necessario che il giovane che effettui una nuova iscrizione al Programma. L'operatore può proseguire nella presa in carico e nella definizione del PIP con il Giovane.

## **I servizi inseriti nel Piano di Intervento Personalizzato (PIP) al momento della presa in carico sono considerati definitivi? E' possibile modificare e/o integrare i servizi indicati nel PIP in una fase successiva?**

E' possibile modificare il contenuto del Piano di Intervento Personalizzato (PIP) in bozza fino a quando non viene perfezionato e confermato elettronicamente in modo definitivo sul sistema informativo. Presupposto per il perfezionamento e la conferma del PIP è la trasmissione, da parte dell'operatore, della Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU). Una volta perfezionato il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) il sistema informativo produce la DRU e la domanda di partecipazione con il PIP allegato, che dovrà essere sottoscritto sia dal giovane sia dall'operatore che lo ha preso in carico.

Le modifiche effettuate successivamente alla comunicazione di accettazione, previo consenso scritto da parte del giovane, generano un nuovo PIP che deve essere nuovamente sottoscritto dal giovane e dall'operatore e conservato agli atti. E' importante sottolineare che le modifiche dovranno avvenire nell'ambito dello stesso operatore principale, dovranno rispettare l'importo stabilito nel PIP e i massimali previsti per misura. Non è inoltre possibile sostituire servizi già rendicontati

## **Come vengono certificati i requisiti del giovane che intende aderire a Garanzia Giovani? Quale documentazione deve richiedere l'operatore che effettua la presa in carico a dimostrazione del possesso dei requisiti d'accesso?**

Al momento della presa in carico e profilazione del giovane, i dati raccolti sono autocertificati dal giovane ai sensi dell'art. 45 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 .

## **Quale documentazione deve essere tenuta agli atti da parte dell'operatore?**

L'operatore ha l'obbligo di predisporre un fascicolo individuale per ogni dote, che dovrà contenere i documenti descritti nel Manuale di Gestione.

Ai fini della realizzazione delle verifiche da parte degli organi competenti e comunque a conclusione della dote, l'operatore ha l'obbligo di raccogliere tutta la documentazione (in copia) acquisita dagli altri operatori coinvolti, ai fini della conservazione della documentazione prevista dai regolamenti comunitari

## **Con quali criteri e secondo quale modalità vengono assegnate le "fasce di intensità di aiuto"?**

Gli elementi che determinano il profiling per l'individuazione della "fascia di intensità di aiuto" sono: l'età, il genere, la permanenza in Italia, il titolo di studio, la condizione occupazionale un anno prima.

La classe/fascia di profilazione, generata sulla base delle informazioni fornite, stima pertanto il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione. Le quattro classi previste, sono elencate di seguito, secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati dalla stima di una difficoltà sempre più elevata:

- classe di profilazione 1: difficoltà BASSA;
- classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA;
- classe di profilazione 3: difficoltà ALTA;
- classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA.

Il calcolo della fascia di aiuto è automatico e restituito dal sistema informativo in base ai dati inseriti dall'operatore nel corso della compilazione della domanda di dote.

### **Dove è possibile tracciare la proposta fatta al giovane?**

All'interno del modulo contatti nella sezione presa in carico

### **Un operatore accreditato per i servizi al lavoro può prendere in carico utenti considerati "flusso" secondo modalità operative dell'Avviso Stock?**

Sì, gli operatori accreditati al lavoro, sezione A, possono prendere in carico anche utenti considerati "flusso"

### **Dove deve essere indicato il nominativo dell'azienda presso cui il giovane svolgerà il tirocinio? Tale indicazione è vincolante o l'azienda può essere in seguito sostituita?**

Al momento dell'attivazione del servizio di Tirocinio extra curriculare dovrà essere indicato sul sistema informativo in un apposito campo il nominativo dell'azienda presso cui il giovane svolgerà il tirocinio.

L'azienda non potrà essere sostituita in seguito all'attivazione del tirocinio.

### **Nel caso in cui l'operatore non abbia una proposta adeguata alle esigenze del giovane come deve segnalarlo all'interno del sistema informatico?**

L'operatore è tenuto a convocare il giovane per un colloquio e procedere alla presa in carico entro 60 giorni dall'adesione. L'operatore è tenuto a contattare il giovane che lo ha scelto nei tempi previsti anche quando ritiene di non potergli fornire un'opportunità, in modo tale da informarlo e consentirgli di rivolgersi il prima possibile ad un altro operatore.

Nel sistema informativo GEFO l'operatore ha a disposizione una schermata di monitoraggio con l'elenco dei giovani che lo hanno scelto: per ciascuno di essi, l'operatore è tenuto a tracciare online l'avvenuto contatto, il colloquio tenuto con il giovane e l'eventuale presa (o non presa) incarico.

### **Nel caso di rinuncia o di abbandono della misura da parte del giovane, quali comunicazioni deve effettuare l'operatore?**

Nel caso in cui il giovane rinunci alla dote, l'operatore supporta il giovane alla predisposizione della comunicazione di rinuncia (c.d. comunicazione di rinuncia espressa) da inviare a Regione Lombardia, utilizzando i format messi a disposizione sul sistema informativo.

Nel caso invece in cui il giovane non abbia frequentato le attività previste nel PIP per 30 giorni di calendario e non risulti più raggiungibile da parte dell'operatore da cui è stato preso in carico, quest'ultimo entro 5 giorni dalla scadenza dei suddetti 30 giorni dovrà comunicare la rinuncia tacita attraverso il sistema informativo.



## **Nel caso in cui l'Operatore riscontri la mancanza dei requisiti di accesso da parte del Giovane come deve procedere?**

L'operatore è tenuto a tracciare nella schermata di monitoraggio:

- § La convocazione del giovane;
- § L'avvenuto colloquio del giovane;
- § L'impossibilità della presa in carico del giovane per mancanza dei requisiti.

La mancanza dei requisiti determina in automatico la cancellazione dell'adesione.

A seguito della cancellazione, il giovane che torna in possesso di tutti i requisiti previsti, può comunque iscriversi al programma perdendo, relativamente ai tempi di chiamata, le priorità collegate alla precedente iscrizione.

## **Cosa si intende per raggiungimento del risultato? Entro quanto tempo si deve ottenere?**

I risultati positivi del programma Garanzia Giovani possono essere:

- Inserimento lavorativo, rappresentato dall'avvio di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni continuativi con la stessa azienda;
- Attivazione del tirocinio extra-curricolare, rappresentato dall'avvio dell'esperienza di tirocinio della durata minima superiore a 90 giorni con la stessa azienda.

A seguito del raggiungimento del risultato, che deve essere ottenuto entro 120 gg dalla data di conseguimento del titolo di studio, la dote prosegue per completare l'erogazione dei servizi per una durata variabile in relazione alla tipologia di risultato conseguito:

- In caso di inserimento lavorativo, la dote si conclude.
- In caso di attivazione del tirocinio, il soggetto ha a disposizione un periodo massimo di 180 giorni di tempo per la completa erogazione dei servizi previsti dal Piano d'intervento Personalizzato (PIP) a partire dalla data della comunicazione effettuata a Regione Lombardia. Per le persone svantaggiate e disabili, nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 825/2013, tale periodo è esteso a un massimo 24 mesi.

## **Quali passaggi devono effettuare le istituzioni scolastiche e formative o le università autorizzate per accedere a Garanzia giovani?**

I passaggi sono i seguenti:

- E' necessario innanzitutto ottenere l'autorizzazione all'intermediazione al lavoro dal Ministero del Lavoro, seguendo la procedura indicata in questo collegamento:

[http://www.garanzীগiovani.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG\\_IFL%2FMILayout&cid=1213689036515&p=1213689036515&pagenam=DG\\_IFLWrapper](http://www.garanzীগiovani.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_IFL%2FMILayout&cid=1213689036515&p=1213689036515&pagenam=DG_IFLWrapper)

Ottenuta l'autorizzazione ministeriale:

- è possibile registrarsi sul Cruscotto Lavoro (ambito informativo e documentale) di Regione Lombardia: <http://cruscottolavoro.servizirl.it/it/auth>

- per prendere in carico i giovani ed erogare i servizi di Garanzia Giovani è necessario profilarsi nel sistema informativo regionale Gefo di Garanzia Giovani: <https://gefo.servizirl.it/garanzীগiovani>.

Per l'utilizzo di Gefo sono disponibili delle guide operative e il Manuale di Gestione Garanzia Giovani, nel sito stesso. E' utile consultare anche i format amministrativi per i servizi presenti nell'allegato C dell'Avviso Garanzia Giovani Decreto RL n.9619 del 16/10/14.

### **Come funziona il partenariato?**

I soggetti titolari possono avvalersi del supporto di operatori accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/06 per l'erogazione dei soli servizi al lavoro previsti nel Piano d'Intervento Personalizzato in un rapporto di partenariato..

Possono rientrare nel partenariato le aziende dove si realizzano attività di tirocinio e stage in coerenza con i principi sanciti dalla normativa regionale (d.g.r. n. 10882 del 23/12/2009).

Il partenariato non rientra nella fattispecie dell'affidamento delle attività a terzi.

Il Piano di intervento personalizzato (PIP) costituisce sia la registrazione dei servizi fruibili dal Giovane sia lo strumento attraverso cui viene esplicitato il partenariato distinti in soggetti, ruoli, attività.

### **Le istituzioni formative/università con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro possono prendere in carico diplomati/laureati di altre scuole/università nella procedura "flusso"?**

No, non possono; possono operare in qualità di operatori accreditati ai servizi per il lavoro prendendo in carico diplomati/laureati di altre scuole/università purché essi rientrino nella categoria "stock".

### **Quali sono i requisiti che devono avere i capofila dei Poli tecnico professionali, Fondazioni ITS, Associazioni temporanee di scopo per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore-IFTTS, per la presa in carico dei giovani della rete di cui sono capofila?**

I capofila dei Poli tecnico professionali, delle Fondazioni ITS, delle Associazioni temporanee di scopo per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore-IFTTS devono essere o istituzioni scolastiche e formative e università autorizzate ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 276/03, o istituzioni formative con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro.

### **Le istituzioni scolastiche e formative e le università autorizzate ex art. 6 del D.lgs 276/03 possono prendere in carico diplomati/laureati di altre scuole/università?**

No, le istituzioni scolastiche e formative e le università autorizzate ex art. 6 del D.lgs 276/03 possono prendere in carico solo i propri ex studenti, entro quattro mesi dalla data del diploma o dalla data della laurea, fatto salvo che non siano capofila di Poli tecnico professionali, Fondazioni ITS, Associazioni temporanee di scopo per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore-IFTTS. In questo caso possono garantire la presa in carico di studenti per conto delle istituzioni scolastiche e formative appartenenti alla rete stessa (PTP, ITS, IFTS).

### **Le istituzioni scolastiche e formative e le università autorizzate ex art. 6 del D.lgs 276/03 possono operare nello stock?**

No, le istituzioni scolastiche e formative e le università autorizzate ex art. 6 del D.lgs 276/03 possono operare solo nel flusso e possono prendere in carico i propri ex studenti entro 120gg dal conseguimento del titolo di studio.

## **Cosa si intende per istituzione formativa che può operare in Garanzia Giovani?**

Sono le istituzioni formative iscritte nella sezione A dell'Albo dei soggetti accreditati di cui all'art. 25 della L.r n° 19/07, *nonché ai sensi della DGR n. IX/2412* del 26 ottobre 2011 e successivi decreti attuativi, che hanno dichiarato di erogare percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione. Queste istituzioni devono possedere, inoltre, l'accREDITAMENTO definitivo ai servizi per il lavoro.

## **Chi sono i soggetti titolati alla presa in carico dei giovani rientranti nella categoria “flusso”?**

I soggetti titolati alla presa in carico dei giovani che hanno aderito a Garanzia Giovani sono le *istituzioni scolastiche e formative e le università autorizzate ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 276/03*, nonché le *istituzioni formative con accREDITAMENTO definitivo ai servizi per il lavoro*.

Tali soggetti possono garantire la presa in carico solo dei giovani che siano stati propri studenti, entro quattro mesi dalla data del titolo di studio, fatto salvo la possibilità per i capofila di Poli tecnico professionali (PTP), Fondazioni ITS, Associazioni temporanee di scopo per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore-IFTS, che possono garantire la presa in carico di ex studenti per conto delle istituzioni scolastiche e formative appartenenti alla rete stessa (PTP, ITS, IFTS).

In via transitoria, i soggetti di cui sopra possono prendere in carico, entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso, quindi entro il 17/02/2014, anche i giovani che hanno già conseguito il titolo di studio nell'arco dei quattro mesi precedenti alla pubblicazione (da giugno 2014 al 20 ottobre 2014).

## **Un laureando che ha terminato gli esami ma non ha ancora conseguito un titolo di studio può accedere a Garanzia Giovani?**

No, per accedere a Garanzia Giovani il giovane non deve essere iscritto a percorsi universitari o a percorsi di istruzione o formazione professionale ovvero accademici e terziari

## **Quali sono i requisiti di accesso al Programma Garanzia Giovani che rientrano nella categoria “Flusso”?**

I giovani che rientrano nella categoria “flusso” sono quelli che al momento dell'adesione alla Garanzia Giovani sono in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti;
- essere inoccupati o disoccupati ai sensi del d. lgs. n. 181/2000;
- non essere iscritti a percorsi di istruzione o formazione professionale ovvero accademici e terziari;
- non avere in corso di svolgimento il servizio civile o un tirocinio extra-curriculare;
- non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive attuate con Dote Unica Lavoro;
- essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale;
- aver completato da non più di 4 mesi, i percorsi di istruzione, istruzione e formazione professionale ovvero percorsi universitari e terziari;
- non aver già avuto accesso a Garanzia Giovani, anche nell'ambito della sua prima attuazione attraverso Dote Unica Lavoro (d.d.u.o. 6758/2014).

## **Come viene riconosciuta l'indennità di tirocinio extracurricolare?**

L'indennità di tirocinio riconosciuta al giovane preso in carico nell'ambito dell'avviso è stabilita nel rispetto della normativa dettata dalla Regione in cui ha sede il soggetto ospitante.

L'indennità di tirocinio è riconosciuta al soggetto ospitante esclusivamente per l'attivazione di un tirocinio extracurricolare di durata superiore a 120 giorni continuativi presso il medesimo soggetto.

Regione Lombardia prenota l'indennità di tirocinio al momento dell'approvazione del Piano di Intervento personalizzato (PIP) che individua un tirocinio di durata superiore a 90 giorni, nel rispetto dei massimali previsti.

Regione Lombardia corrisponde l'indennità al tirocinante sulla base delle seguenti condizioni di ammissibilità e dei seguenti massimali

- 120 giorni (400 €)
- 150 giorni (800 €)
- 180 giorni (1200 €)
- + € 200/mese per ogni mese di tirocinio successivo al 6° mese (180 gg) per persone svantaggiate o disabili.

La prenotazione delle risorse relative all'indennità di tirocinio è confermata nel momento in cui il soggetto promotore ne comunica l'attivazione a Regione Lombardia, la quale, al fine di accelerare la fruizione dell'indennità da parte del tirocinante, chiede al soggetto ospitante o promotore di anticiparne l'erogazione.

Al momento della comunicazione di conclusione del tirocinio, Regione Lombardia provvede al rimborso della indennità anticipata, previa trasmissione da parte di questi della domanda di rimborso nel rispetto dei massimali sopra indicati, anche qualora il tirocinio abbia sede in altra Regione/Provincia Autonoma

### **Qual è la durata massima dei servizi “Tirocinio Extracurricolare”?**

Il tirocinio ha una durata massima di 6 mesi. Per le persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91 la durata massima del tirocinio è di 12 mesi prorogabile per ulteriori 12; per i disabili ai sensi della L. 68/99 la durata massima è di 24 mesi, non prorogabili.

I servizi abbinati al tirocinio extracurricolare (Coaching e Tutoring/accompagnamento al Tirocinio/Work experience) hanno una durata massima pari a quella del tirocinio attivato, e sono riconoscibili a partire dai 91gg .

### **Qual è la normativa di riferimento per l'attivazione di un tirocinio extracurricolare in Lombardia?**

La normativa di riferimento, oltre a quanto previsto dall'Avviso regionale, è la D.G.R. n. 825 del 25 ottobre 2013 e relativi allegati, scaricabile direttamente dal seguente indirizzo regionale:

[http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG\\_IFL%2FDetail&cid=1213636330402&packedargs=menu-to-render%3D1213356339373&pagename=DG\\_IFLWrapper](http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_IFL%2FDetail&cid=1213636330402&packedargs=menu-to-render%3D1213356339373&pagename=DG_IFLWrapper)

### **Con quale modalità e a chi viene riconosciuta l'indennità per l'attivazione di un tirocinio extracurricolare?**

L'indennità di tirocinio è riconosciuta a fronte dell'attivazione di un tirocinio extracurricolare di durata superiore a 90 giorni continuativi presso lo stesso soggetto ospitante.

Il calcolo dell'indennità avviene su base mensile. Condizione dell'erogazione è il raggiungimento del 120esimo giorno di tirocinio. Per mese si intende un periodo di 30 giorni continuativi di calendario: periodi inferiori a 30 giorni e superiori a 14 giorni sono considerati pari a un mese,

periodi inferiori o pari a 14 giorni non sono considerati nel calcolo del valore dell'indennità mensile.

L'indennità viene corrisposta sulla base di determinate condizioni di ammissibilità a cui corrispondono dei massimali:

- ♣ € 400: al raggiungimento del 120esimo giorno di tirocinio
- ♣ € 800: al raggiungimento del 150esimo giorno di tirocinio
- ♣ € 1200: al raggiungimento del 180esimo giorno di tirocinio
- ♣ € 200 al mese: per ogni mese di tirocinio successivo al 6° mese (180gg)

L'indennità viene riconosciuta al giovane preso in carico nell'ambito di Garanzia Giovani ed è anticipata dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.

Al momento dell'approvazione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP), Regione Lombardia prenota l'indennità di tirocinio, nel rispetto dei massimali previsti. La prenotazione delle risorse relative all'indennità di tirocinio è confermata nel momento in cui il soggetto promotore ne comunica l'attivazione a Regione Lombardia.

Al momento della comunicazione di conclusione del tirocinio, Regione Lombardia provvede al rimborso dell'indennità anticipata dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore, previa trasmissione da parte di questi della domanda di rimborso nel rispetto dei massimali previsti "Domanda di liquidazione dell' indennità" (All.8.14 del manuale per l'attuazione di Garanzia Giovani in Lombardia).

### **Con quale modalità e a chi viene riconosciuta l'indennità per l'attivazione di un tirocinio extracurricolare?**

L'indennità di tirocinio è riconosciuta a fronte dell'attivazione di un tirocinio extracurricolare di durata superiore a 90 giorni continuativi presso lo stesso soggetto ospitante.

Il calcolo dell'indennità avviene su base mensile. Condizione dell'erogazione è il raggiungimento del 120esimo giorno di tirocinio. Per mese si intende un periodo di 30 giorni continuativi di calendario: periodi inferiori a 30 giorni e superiori a 14 giorni sono considerati pari a un mese, periodi inferiori o pari a 14 giorni non sono considerati nel calcolo del valore dell'indennità mensile.

L'indennità viene corrisposta sulla base di determinate condizioni di ammissibilità a cui corrispondono dei massimali:

- ♣ € 400: al raggiungimento del 120esimo giorno di tirocinio
- ♣ € 800: al raggiungimento del 150esimo giorno di tirocinio
- ♣ € 1200: al raggiungimento del 180esimo giorno di tirocinio
- ♣ € 200 al mese: per ogni mese di tirocinio successivo al 6° mese (180gg)

L'indennità viene riconosciuta al giovane preso in carico nell'ambito di Garanzia Giovani ed è anticipata dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.

Al momento dell'approvazione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP), Regione Lombardia prenota l'indennità di tirocinio, nel rispetto dei massimali previsti. La prenotazione delle risorse relative all'indennità di tirocinio è confermata nel momento in cui il soggetto promotore ne comunica l'attivazione a Regione Lombardia.

Al momento della comunicazione di conclusione del tirocinio, Regione Lombardia provvede al rimborso dell'indennità anticipata dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore, previa trasmissione da parte di questi della domanda di rimborso nel rispetto dei massimali previsti "Domanda di liquidazione dell' indennità" (All.8.14 del manuale per l'attuazione di Garanzia Giovani in Lombardia).

### **L'indennità di tirocinio è riconosciuta nel caso di un giovane disoccupato percettore di ASpI o MINI ASpI?**

No, l'indennità di tirocinio non può essere corrisposta in favore di percettori di prestazioni di sostegno al reddito.

### **L'indennità di tirocinio è prevista anche nel caso in cui il tirocinio attivato sia di tre mesi a cui seguono ulteriori proroghe? (esempio 3 mesi + proroga di ulteriori 3 mesi)**

L'indennità di tirocinio è riconosciuta anche in caso di proroga con la stessa azienda ospitante. L'indennità può essere richiesta a partire dal 91 esimo giorno di tirocinio.

### **E' possibile attivare un tirocinio per un giovane che abbia già collaborato con l'impresa ospitante?**

No, gli indirizzi regionali Decreto X-825 del 25.10.13 recitano, al punto 3.2.b: 'il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione'.

### **Nel caso di attivazione di un tirocinio, l'impresa potrà fruire sia del rimborso regionale dell'indennità corrisposta al tirocinante che del Bonus occupazionale erogato dall'INPS, se decide di assumere il tirocinante?**

Le due misure sono compatibili, per cui :

- l'indennità anticipata dal soggetto promotore o soggetto ospitante al tirocinante viene rimborsata, secondo le regole dell'avviso, da Regione Lombardia al momento in cui viene comunicata la conclusione del Tirocinio
- il Bonus viene liquidato all'impresa direttamente da INPS secondo le procedure previste nella Circ. INPS n.118 del 03.10.14.

### **Nel caso di assunzione del giovane da parte di un'impresa che intende accedere ai bonus assunzionali gestiti da INPS quali sono le procedure richieste? Quali sono i servizi che l'operatore deve necessariamente inserire nel Piano di Intervento Personalizzato (PIP)?**

I datori di lavoro che intendono accedere al bonus assunzionale devono presentare apposita domanda all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità definite con circolare INPS n.118 del 3 ottobre 2014.

Per il giovane assunto dalla azienda che intende accedere al Bonus Occupazionale il PIP dovrà contenere i soli servizi di previsti dalla Scheda 1 - Accoglienza, Presa in Carico, Orientamento.

### **Se un contratto di somministrazione viene trasformato in un contratto a tempo indeterminato, all'impresa viene riconosciuto il bonus assunzionale?**

Nel caso in cui un datore di lavoro assuma a tempo indeterminato un lavoratore già utilizzato mediante somministrazione agevolata, spetta al datore di lavoro l'incentivo previsto per il rapporto a tempo indeterminato, diminuito dell'importo già autorizzato in favore dell'agenzia di somministrazione; anche in questo caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione dell'incentivo concesso all'Agenzia di somministrazione.

Ai fini della spettanza del secondo incentivo, la trasformazione può avvenire durante o dopo la scadenza del periodo (semestrale o annuale) di godimento del primo incentivo, purché entro la scadenza del rapporto a tempo determinato.

## **E' cumulabile il bonus assunzionale erogato da INPS con gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in mobilità ex l.223/1991 o di disoccupati da almeno 24 mesi?**

No, l'incentivo NON è cumulabile con gli altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva. Laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione della "garanzia giovani" e di *sgravi contributivi in senso stretto* (es. sgravi per l'assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi ex art. 8, co.9, L.407/1990, o per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex l. 223/1991, sgravi ex art. 4, commi da 8 a 11, L.92/2012, dovranno essere applicati gli *sgravi in senso stretto*.

## **L'incentivo gestito da INPS spetta anche in caso di assunzione del giovane con contratti di lavoro a tempo parziale?**

L'incentivo spetta anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell'orario normale.

In caso di rapporto a tempo parziale l'importo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto: l'importo spettante si ottiene moltiplicando l'importo pieno per la percentuale che indica l'orario parziale rispetto all'orario normale.

## **Quali forme contrattuali sono incentivate?**

Il riconoscimento del bonus assunzionale erogato da INPS spetta ai datori di lavoro che, sulla base dell'intermediazione dei servizi competenti, occupino giovani che hanno aderito a Garanzia Giovani con il ricorso ai seguenti contratti;

- Tempo determinato o somministrazione 6-12 mesi
- Tempo determinato o Somministrazione  $\geq$  12 mesi
- Tempo Indeterminato

L'importo del bonus assunzionale è commisurato in relazione alla tipologia contrattuale con cui viene assunto il giovane e alla fascia di intensità di aiuto a cui lo stesso appartiene. Le modalità operative per l'accesso da parte delle imprese ai bonus assunzionali sono definite nella circolare INPS n.118 del 3 ottobre 2014.

## **Quando deve essere stato assunto il giovane per ottenere l'incentivo per l'apprendistato di I o III livello?**

Il giovane deve essere stato assunto a partire dal 16 luglio 2014, ma l'azienda ha diritto all'incentivo se il giovane è stato preso in carico nell'ambito dell'Avviso Garanzia Giovani oppure, prima del 20 ottobre 2014, nell'ambito della prima attuazione del programma Garanzia Giovani della Regione Lombardia, di cui al d.d.u.o. n. 6758 del 14 luglio 2014.

## **Per accedere al bonus occupazionale di INPS il giovane deve essere destinatario di una dote Garanzia Giovani?**

Come previsto dal decreto n. 1709 dell'8 agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora al momento dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo il giovane non sia ancora stato preso in carico, i servizi competenti sono tenuti alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane che si rivolge loro.

Gli operatori sono pertanto tenuti a profilare e prendere in carico i giovani che si rivolgono loro per effettuare questo adempimento. Tali servizi sono obbligatori e, pertanto, erogati a titolo gratuito.

Qualora il giovane non sia preso in carico entro 15 giorni dall'istanza, è il Ministero del Lavoro a procedere alla profilazione acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane.

Per le modalità operative di dettaglio, il referente è INPS.

### **Vorrei assumere un giovane nell'ambito di Garanzia Giovani, come posso aderire a questa iniziativa?**

All'interno del programma Garanzia Giovani le imprese che assumono possono accedere ad incentivi e a bonus occupazionali, a seconda della tipologia di contratto attivato.

Per i giovani assunti in apprendistato di I e III livello è possibile richiedere l'incentivo a Regione Lombardia.

Per i giovani assunti con contratto a tempo determinato o somministrazione di almeno 6 mesi o a tempo indeterminato, le imprese possono richiedere il bonus occupazionale ad INPS, secondo le modalità definite con circolare n° 118 del 3 ottobre 2014.

### **Dove è possibile reperire la documentazione e i format relativi all'erogazione dei servizi di base obbligatori e non riconoscibili economicamente?**

La documentazione è quella prevista dall'Avviso regionale e relativo Manuale Operatore. I riferimenti ai format relativi agli output di alcuni servizi erogabili sono inoltre reperibili nell'allegato D del Decreto 8617 del 26.09.2013 (Quadro Regionale degli Standard Minimi dei servizi al lavoro).

### **Che cos'è il PIP? Quale format bisogna utilizzare?**

Il PIP è il Piano di Intervento Personalizzato da stilare insieme al destinatario del servizio; racchiude i servizi offerti. Il PIP deve essere compilato inserendo nel sistema informativo GEFO le informazioni richieste, conformemente a quanto previsto nell'allegato presente nel "Manuale per l'attuazione di garanzia giovani in Lombardia".

### **Come è possibile sapere in quale fascia di aiuto si colloca il giovane preso in carico?**

Gli elementi che determinano il profiling per la individuazione della fascia di aiuto sono l'età, il genere, la presenza in Italia, il titolo di studio, la condizione occupazionale un anno prima, nonché l'ambito territoriale in cui avviene la presa in carico. Il calcolo della fascia di aiuto è automatico e restituito dal sistema informativo in base ai dati inseriti dall'operatore nel corso della compilazione della domanda di dote.

### **Per l'accesso a Garanzia Giovani, si fa riferimento tra i requisiti richiesti l'essere disoccupato, quali sono i parametri che definiscono lo status occupazionale ed esiste una documentazione relativa da esibire?**

Il Programma Garanzia Giovani prevede, rispetto allo status occupazionale, il possesso al momento di accesso al Programma, da parte del Giovane del seguente requisito ossia di essere inoccupati o disoccupati ai sensi del d. lgs. n. 181/2000. Nel caso specifico lo stato di disoccupazione viene mantenuto anche per coloro che:

- svolgono un'attività lavorativa dalla quale ne derivi un reddito annuo inferiore al limite di reddito previsto dalla legge per l'esclusione da imposizione fiscale sulla base dell'anno fiscale (1/1 – 31/12) in corso (Euro 8.000 se subordinato o parasubordinato e Euro 4.800 se autonomo).



Al momento dell'adesione al Programma Garanzia Giovani l'operatore che ha convocato il Giovane per il colloquio acquisisce un'autodichiarazione di quest'ultimo ai sensi del DPR 445/2000, che attesta il possesso dei requisiti di accesso (dalla data di adesione del programma) e la propria condizione ai fini del calcolo del profiling. Tale dichiarazione è contenuta nella domanda di partecipazione (Allegato 8.3), sottoscritta dal destinatario e tenuta agli atti dall'operatore.

I requisiti della non occupazione e non inserimento in percorsi di studio devono essere posseduti sia al momento della Adesione al Programma che durante la partecipazione allo stesso da parte del Giovane.

**Come deve procedere un Soggetto titolato alla presa in carico nel caso in cui un giovane durante il colloquio dica di aver già trovato un'azienda presso la quale essere inserito con contratto a tempo determinato/indeterminato?**

Il Soggetto titolato alla presa in carico è tenuto obbligatoriamente alla redazione del Piano d'Intervento Personalizzato (PIP) che, in questo caso specifico, può contenere i soli servizi di "Accoglienza, Presa In Carico, Orientamento". I servizi erogati dall'Istituto saranno forniti a titolo gratuito.

L'impresa farà direttamente richiesta a INPS per la liquidazione del relativo Bonus Occupazionale.

**Nel caso in cui il Soggetto titolato alla presa in carico verifichi la mancanza dei requisiti di accesso da parte del Giovane come deve procedere?**

I soggetti titolati, una volta verificata la mancanza dei requisiti di accesso al Programma Garanzia Giovani cancellano l'adesione. A seguito della cancellazione, il giovane che torna in possesso dei requisiti può comunque riscriversi al Programma perdendo, relativamente ai tempi di chiamata, le priorità collegate alla precedente iscrizione.

**Nel caso in cui il Soggetto titolato alla presa in carico non abbia una proposta adeguata alle esigenze del giovane, come deve segnalarlo all'interno del sistema informatico?**

L'operatore è tenuto a contattare il giovane entro 60 giorni dall'adesione anche quando ritiene di non potergli fornire un'opportunità, in modo tale da informarlo e consentirgli di rivolgersi il prima possibile ad un altro operatore.

Nel sistema informativo GEFO l'operatore ha a disposizione una schermata di monitoraggio con l'elenco dei giovani che lo hanno scelto: per ciascuno di essi, l'operatore è tenuto a tracciare online l'avvenuto contatto.

**E' possibile prendere in carico destinatari "flusso" che abbiano iniziato un tirocinio prima della pubblicazione dell'avviso Garanzia Giovani Decreto RL n.9619 del 16/10/14 pubblicato il 20/10/14 e rendicontarne i costi?**

No, non è possibile. Il giovane per accedere a Garanzia Giovani non deve avere in corso un tirocinio.

**Quali incentivi o bonus sono previsti per l'impresa con un'assunzione con apprendistato di II livello (professionalizzante)?**

Il Programma Garanzia Giovani sia a livello regionale che nazionale non prevede incentivi alle imprese per questo tipo di contratto, ma solo per il I e III livello, e bonus per assunzionali.

### **Che cos'è il coaching e quando può essere attivato?**

Il Coaching è un servizio specialistico di aiuto personalizzato (individuale o di gruppo per un max di 3 destinatari) per la valorizzazione e sviluppo delle competenze e potenzialità del destinatario. L'output del servizio è costituito da un documento di bilancio e valutazione dei risultati elaborato da parte del coach e del destinatario. Può essere attivato solo dopo l'avvio del tirocinio